

I libri di Viella

259

Istituzioni, scritture, contabilità

Il caso molisano nell'Italia tardomedievale

a cura di

Isabella Lazzarini, Armando Miranda, Francesco Senatore

viella

Copyright © 2017 - Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: settembre 2017
ISBN 978-88-6728-831-1

Questo volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione dell'Università del Molise, del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università Federico II di Napoli (fondi dipartimentali) e della Fondazione per l'Arte, l'archeologia e la cultura del Vastese (Lentella)



viella

libreria editrice
via delle Alpi, 32
I-00198 ROMA
tel. 06 84 17 758
fax 06 85 35 39 60
www.viella.it

Indice

ISABELLA LAZZARINI, ARMANDO MIRANDA, FRANCESCO SENATORE Introduzione	7
---	---

Il caso molisano

BRUNO FIGLIUOLO Il Molise nel quadro dell'amministrazione del Regno di Sicilia in età aragonese	23
---	----

ARMANDO MIRANDA Il censimento del materiale documentario medievale di interesse molisano conservato nell'Archivio di Stato di Napoli. Primi risultati	37
--	----

LORENZA IANNACCI Documentazione pubblica e scritture private nella formazione e gestione di un patrimonio feudale. Il caso degli Orsini conti di Manoppello (XIV secolo-metà XV secolo)	61
--	----

SERENA MORELLI Scritture fiscali per lo studio del Molise: la <i>cedola subventionis generalis</i> del 1320	83
---	----

Il Regno

FRANCESCO SENATORE Forme testuali del potere nel Regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche (secoli XV-XVI)	113
--	-----

ENZA RUSSO	
Pratiche aragonesi nel Regno di Napoli: i conti della tesoreria generale di Alfonso V d'Aragona	147
FRANCESCO MOTTOLA	
Produzione e conservazione delle "scritture" nei centri medi e piccoli del Regno. L'Abruzzo	165
PIERLUIGI TEREZI	
Scritture di confine. Verbali e registri consiliari nelle città dell'Abruzzo settentrionale (secoli XIV-XV)	193
ROSANNA ALAGGIO	
La produzione della cancelleria dei principi di Taranto nella prima metà del XV secolo	217
 <i>Comparazioni e modelli</i>	
ARMAND JAMME	
Le scritture del governo pontificio dello Stato. Saggio di tipologia evolutiva tra Due e Trecento	241
ALESSANDRO SILVESTRI	
Governare a distanza e controllo del territorio nella Sicilia di età bassomedievale: pratiche di governo, innovazioni documentarie e forme della negoziazione	269
LORENZO TANZINI	
Scritture della comunità e scritture della dominante nello Stato fiorentino tra XIV e XV secolo: la comunicazione epistolare come strumento di governo	305
ISABELLA LAZZARINI	
Speroni e <i>quaterni</i> : contabilità, scrittura e potere a Ferrara nel Quattrocento	325
Indice delle figure	345
Indice dei nomi e dei luoghi	347

PIERLUIGI TEREZI

Scritture di confine.

Verbali e registri consiliari nelle città dell'Abruzzo settentrionale
(secoli XIV-XV)

1. Introduzione

La storia politica delle città del Regno di Napoli è sottoposta da alcuni anni a una revisione, che ne sta facendo emergere le caratteristiche peculiari rispetto al panorama italiano ed europeo, nonostante la scarsa disponibilità di alcune tipologie documentarie. Uno degli approcci più diffusi per gli studi di carattere politico-istituzionale, praticato per altre aree urbane d'Italia e d'Europa, prevede l'analisi di scritture amministrative correnti come i verbali delle assemblee consiliari, accanto alle fonti normative come gli statuti. Per l'Italia meridionale continentale, sono rare le scritture di questo tipo che risalgano a prima del Cinquecento. Francesco Senatore ha affrontato il problema non tanto in termini di dispersione e distruzione di età moderna e contemporanea – pure importanti – quanto piuttosto di pratiche di conservazione delle scritture da parte delle *universitates*. La produzione documentaria delle città era maggiore di quanto non lasci pensare l'attuale scarsità di fonti ma le comunità tendevano a conservare più le scritture che attestavano diritti (privilegi, immunità etc.), che la documentazione consiliare.¹ La prospettiva assunta da Senatore costituisce anche uno stimolo a interrogarsi sulle esigenze delle *universitates* meridionali, per spiegare la natura e l'articolazione delle

1. F. Senatore, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bartoli Langelì, A. Giorgi, S. Moscadelli, Roma 2009, pp. 447-520; Id., *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, a cura di I. Lazzarini, in «Reti Medievali – Rivista», IX/1 (2008), estr. 2-3, pp. 1-33 (<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4696>).

scritture prodotte. Seguendo questa direzione, in questo contributo prenderò in considerazione le scritture consiliari di due centri dell'Abruzzo settentrionale, Atri e L'Aquila, accomunati da una storia documentaria particolare, che riflette la peculiarità della loro storia politica.

Per queste due città si conservano o si possono conoscere fonti che per qualità, quantità e collocazione cronologica rappresentano casi originali nel contesto del Regno di Napoli. Per Atri sono disponibili alcuni verbali consiliari redatti fra il 1350 e il 1362, tramandatici dai manoscritti dell'erudito locale Nicola Sorricchio (1710-1785) e in parte pubblicati dal suo discendente Luigi, a fine Ottocento.² Per L'Aquila possediamo copie di alcuni atti del Tre-Quattrocento, ma soprattutto nove registri di deliberazioni (1467-1500, con diverse lacune).³ In essi furono redatti esclusivamente i verbali dei diversi consigli deliberativi intermedi di quegli anni e dei parlamenti cittadini. La serie fu inaugurata nel 1467, come ha dimostrato Maria Rita Berardi, che ha curato l'edizione del primo di questi *libri reformationum*.⁴

Attraverso l'analisi di questo *corpus* tratterò alcune questioni di fondo, quali l'individuazione delle esigenze che determinarono la produzione di verbali e registri consiliari, i motivi per cui essa ebbe luogo in determinati momenti e i fattori che concorsero a dare ai documenti consiliari le loro strutture e forme. Le risposte verranno dalla disamina di alcuni aspetti: il rapporto fra la costruzione di un apparato amministrativo cittadino e, da un lato, la forma delle scritture, dall'altro l'adozione dei registri; il ruolo degli sviluppi politico-istituzionali e di fattori politici

2. L. Sorricchio, *L'organismo interno d'un Comune Abruzzese nel '300*, in «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria», XVII (1897), pp. 51-71, descrive un registro del 1359-1360; Id., *Il Comune Atriano nel XIII e XIV secolo*, Atri 1893, Appendice II, *Carte comunali*, pp. 327-380, riporta diversi verbali trecenteschi; l'autore dà notizia dell'esistenza di «piccoli brani» di libri comunali del 1354 e 1355, di cui non conosciamo il contenuto (p. 116). I *Monumenta* di Nicola Sorricchio sono stati recentemente digitalizzati e indicizzati da un gruppo di lavoro che fa capo all'Università G. D'Annunzio di Chieti, e sono consultabili all'indirizzo <http://sorricchio.dilass.unich.it/>. Ringrazio Rossana Torlontano per avermi informato sul progetto. Al momento della redazione del presente saggio la fonte non era ancora consultabile.

3. Archivio di Stato de L'Aquila, *Archivio civico aquilano* (d'ora in avanti ASAACA), da T 1 a T 8 (anni 1467-1469, 1476-1477, 1482-1485, 1486-1489, 1492-1493, 1493-1494, 1494-1495 e 1497-1500); la serie prosegue fino al Settecento. Un registro (1495) si conserva in Archivio di Stato di Napoli, *Museo*, 99 A 23.

4. *Liber reformationum 1467-1469*, a cura di M.R. Berardi, L'Aquila 2012.

esterni nella trasformazione delle pratiche di registrazione; la dialettica fra cultura notarile e cultura cancelleresca nella definizione delle scritte e delle pratiche di conservazione; l'influsso della civiltà comunale su questi processi. Tutto ciò sarà inquadrato in uno schema che considererà dapprima i verbali (strutture, forme, linguaggi), poi i registri (amministrativi e consiliari), infine i condizionamenti della monarchia su entrambi, in età aragonese.

Prima di proseguire, è opportuno fornire un orientamento sulla storia politico-istituzionale delle due città. L'Aquila era una *civitas nova*, fondata a metà Duecento, che si sviluppò rapidamente diventando la seconda città del regno, molto dinamica sul piano economico e politico. Nel 1354 nacque il cosiddetto Reggimento ad arti, composto da un governo di sei membri (la Camera: camerlengo e *Quinque artium*) e da un consiglio deliberativo che fu modificato più volte.⁵ Atri era invece una città preromana. In epoca medievale fu sottoposta al dominio dei conti d'*Aprutium* e di Loreto, ma nel 1230 divenne città demaniale (dipendente direttamente dal sovrano). Dopo una parentesi comunale di metà Duecento – di cui dirò – a fine Trecento fu venduta dalla corte angioina alla potente famiglia Acquaviva, cui la città si oppose più volte nel corso del Quattrocento. Per quanto riguarda le istituzioni, nel Trecento emerse un doppio livello consiliare, composto dai Sei rettori e da un consiglio deliberativo più volte modificato. A gestire le operazioni consiliari e ricoprire altri incarichi amministrativi di rilievo era il massaro, un ufficiale forestiero.⁶ In entrambe le città era attivo anche un parlamento, i cui poteri furono sottoposti a riduzioni o estensioni nel corso dei secoli finali del medioevo. Nello spazio politico locale agiva inoltre il capitano regio, ufficiale ordinario, normalmente forestiero, in carica per un anno o un semestre. Egli era il titolare della giustizia criminale, il responsabile dell'ordine pubblico e il garante della raccolta delle tasse regie nelle pertinenze territoriali della città, ma come vedremo ebbe anche un ruolo nelle attività consiliari.

5. Per una sintesi di storia cittadina vedi A. Clementi, *Storia dell'Aquila dalle origini alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari 1997. Per le trasformazioni istituzionali P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Bologna-Napoli 2015, pp. 41-52.

6. Per un profilo storico vedi L. Sorricchio, *Hatria = Atri*, 3 voll., Roma 1911, Pescara 1929, Teramo 1981.

2. *I verbali: strutture e forme fra ibridi e modelli*

La più antica registrazione consiliare atriana risale al 1350, ed è un ibrido fra un verbale e un atto notarile.⁷ Il parlamento si riunì per discutere, fra l'altro, della richiesta di un cittadino recluso, che chiedeva l'esonero dal pagamento del riscatto. La prima parte del testo è così composta:

- 1) *invocatio*
- 2) data e indicazione del papa regnante⁸
- 3) tipologia di consiglio
- 4) autorità convocante
- 5) modalità di convocazione
- 6) *propositio* del massaro, «inter alia proposita», con illustrazione della petizione del cittadino
- 7) parere favorevole di un consigliere, non nominato, espresso contro quello di un altro consigliere, Zuccio Testa, non verbalizzato
- 8) votazione «de levando ad sedendum» sul parere di Zuccio, con esito positivo
- 9) deliberazione

Sin qui ci troviamo di fronte a un verbale consiliare, per quanto non perfetto: mancano il luogo di riunione, gli altri argomenti trattati nella seduta, il nome del consigliere che parlò e il parere di Zuccio. L'atto si conclude con un escatocollo notarile:

Actum in civitate Adrie [...], presentibus [*diverse persone nominate*] et pluribus alijs in dicto parlamento existentibus. Quod scripsi ego Berardus Berardi de Amatrice autoritate regia notarius publicus constitutus, et nunc massarius civitatis Adrie et ad officium reformationum dicte civitatis per homines ipsius civitatis deputatus, predictis omnibus interfui et ea fidelitate scripsi, publicavi et meum signum feci.

La scrittura fu redatta per “pubblicare” la decisione presa, affinché la posizione del catturato fosse resa nota e sancita giuridicamente dalla *publica fides* notarile. Ma il redattore optò per una forma composita, che mostra la coesistenza della cultura notarile e di quella cancelleresca. Questo feno-

7. Sorricchio, *Il Comune*, doc. LV.

8. Giovanna I era impegnata nella lotta dinastica pertanto, nonostante il sostegno di Atri alla regina, si evitò di indicare un sovrano incerto per non rischiare di inficiare la validità futura dell'atto.

meno non era nuovo, essendosi verificato ben prima nell'Italia comunale, ma si manifestò in un contesto in cui la separazione fra istanza politica e istanza documentaria non si era realizzata. Il redattore era infatti un magistrato, il massaro, che oltre a svolgere le sue funzioni doveva produrre gli atti connessi, come faceva ad esempio il sindaco di Capua.⁹ Essendo un notaio, egli poteva rendere autentiche le scritture grazie al proprio *signum*: non a caso, nel nostro “semi-verbale” egli si dichiara prima notaio, poi massaro e infine deputato *ad officium reformationum*.

La mancata separazione delle due istanze rifletteva un'articolazione delle strutture amministrative della città ancora incompleta, nel senso della distinzione fra competenze politiche e funzioni redazionali.¹⁰ Tuttavia l'assenza di funzionari impiegati esclusivamente per la scrittura degli atti consiliari non è sufficiente a spiegare le forme ibride o incomplete dei verbali. Lo dimostra il fatto che ad Atri si confezionarono anche verbali veri e propri, ma anche che a L'Aquila, nonostante la separazione fra istanze risalisse alla prima metà del Trecento, nella seconda metà del secolo si producevano ancora verbali ibridi. La chiave si trova dunque in altri aspetti: gli scopi degli atti prodotti e la loro sede di destinazione.

La prima registrazione consiliare de L'Aquila risale al 1371, quando esisteva un *notarius reformationum* da qualche decennio. L'atto si trova negli statuti cittadini, redatti a inizio Quattrocento, ma non è una *reformatio* in senso proprio, cioè un aggiornamento delle norme in seguito a deliberazione.¹¹ Il consiglio decise infatti solo l'elezione di alcuni commissari *ad hoc* «super facto grassie», e non deliberò una disposizione normativa. D'altro canto il livello di strutturazione del “verbale” è piuttosto basso e mancano alcuni elementi fondamentali. L'organizzazione del testo risponde alla sequenza per capitoli degli statuti:

9. La forma composita ricorda quella dei documenti astigiani dei secoli XII e primo XIII, studiati da G.G. Fissore, *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in «Studi medievali», s. III, XIX/1 (1978), pp. 211-244, con la differenza che il redattore era un funzionario che scriveva su mandato del consiglio. Per Capua vedi Senatore, *Gli archivi*.

10. Vedi, per l'Italia comunale, A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, Atti della tavola rotonda (Roma, 15-17 ottobre 1984), Roma 1985, pp. 35-55: 37-45.

11. *Statuta civitatis Aquile*, a cura di A. Clementi, Roma 1977, capp. 647-651.

Cap. 647

- 1) *invocatio*
- 2) *data*
- 3) *luogo*
- 4) *autorità convocante*
- 5) *propositio* del capo del governo (camerlengo) al consiglio (specificato qui e non prima)

Cap. 648

- 1) *propositio* del camerlengo
- 2) *parere* di ser Niccolò di Petruccio
- 3) *elezione* di quattro commissari (soluzione proposta da Niccolò)

Capp. 649-651: deliberazioni prese dalla commissione nei giorni successivi

La ripetizione della *propositio*, l'assenza di una votazione (qualora ci sia stata) e della deliberazione che ordinava l'elezione dei commissari sono gli elementi che allontanano questo atto dalla forma-verbale. Inoltre il testo, considerando anche gli ultimi tre capitoli, è più riassuntivo che indirizzato alla registrazione, pertanto risponde solo in minima parte alle modalità cancelleresche.

La sede di destinazione dell'atto determinò dunque la scelta formale del *notarius reformationum*, mentre per alcuni atti quattrocenteschi essa fu dettata dallo scopo. In alcune registrazioni comprese fra il 1414 e il 1457, contenute sempre negli statuti, mancano quasi del tutto gli elementi e le forme dei verbali, mentre le parti descrittiva e dispositiva sono molto più estese e dettagliate. La funzione era quella di pubblicare le decisioni, come dichiarò il notaio-cancelliere Antonio Violi al termine dell'atto del 1457.¹² Le ragioni funzionali sono confermate da un atto notarile del 1458, che attestava la nomina del *sindacus* per trattare con il nuovo re Ferrante i capitoli di obbedienza. Il documento serviva al sindaco come prova dell'incarico da presentare al re: ciò portò a redigere un atto notarile declinato come atto pubblico dell'*universitas*, in cui i presenti coincidevano con i membri dell'assemblea, ma senza gli elementi tipici di un verbale.¹³

12. «Et per me notarium Antonium cancellarium de predictis rogatum et scriptum et publicatum ut perpetuo optineat roboris firmitatem»: *ivi*, cap. 683. Le altre registrazioni sono i capp. 685 (1414) e 687 (1434).

13. L'atto fu incluso dal re nel privilegio che conteneva le suppliche presentate e le sue risposte. Il testo è disponibile sul sito <http://www.riformanzaquilane.org>, sezione *Materiali*.

Solo al 1467 risalgono i primi verbali aquilani superstiti, strutturati e completi: quelli dei *libri reformationum*. Ciò non deve indurre a credere che gli esempi riportati, come pure l'atto atriano del 1350, fossero tappe di un processo lineare che portò da soluzioni ibride ai verbali veri e propri. Più semplicemente, per gli scopi di quegli atti non era ritenuta necessaria o opportuna la forma-verbale. La destinazione in registro, riservato o meno alle verbalizzazioni, fu dirimente da questo punto di vista, come dimostra il caso di Atri. I massari-notai adottarono infatti una struttura completa e forme pienamente cancelleresche nei registri del 1359-1360 e 1362. I verbali consiliari avevano quasi sempre gli elementi seguenti:

- 1) data
- 2) tipologia di consiglio
- 3) luogo
- 4) autorità convocante
- 5) modalità di convocazione
- 6) proposte di discussione fatte dal massaro
- 7) pareri dei consiglieri
- 8) votazione
- 9) deliberazione

Le componenti essenziali di un verbale ci sono, sebbene ne manchino alcune rispetto alla tipizzazione proposta da Massimo Sbarbaro per le città comunali: preparazione della riunione, verifica del numero legale e rilettura finale di quanto deliberato.¹⁴ Anche dal punto di vista formale, i verbali atriani rispettano i modelli largamente attestati nell'Italia comunale. La verbalizzazione del voto e della decisione presa, ad esempio, poteva rispondere al modello breve, con un «et sic fuit resolutum» riferito all'ultimo parere verbalizzato (ma comunque votato). Oppure si adottava la formula “lunga”, come:

In reformatione cujus consilij misso et facto partito per me massarium ad bussulas et pallocas hoc modo videlicet quod quibus placet secundum quod dictum et consilium d. Ziuctij Testa sit una pars, et mictant eorum pallocas in bussula alba de *sic*, et quibus non, sit alia pars et mictant eorum pallocas in bussulam nigram de *non*. Placuit omnibus de dicto consilio mictentibus eorum pallocas in bussula alba de *sic*, secundum dictum et consilium d. Zuctij, nemine suam pallocam mittentem in bussulam nigram de contrario. Et sic inter eos reformatum extitit et obtentum.¹⁵

14. M. Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma 2005, p. 13.

15. Sorricchio, *Il Comune*, doc. LXXI.

Chiunque conosca i verbali consiliari dell'Italia comunale non troverà nulla di strano in questo testo, fatta salva la prima persona impiegata dal massaro. Esso è invece straordinario per il Mezzogiorno trecentesco, proprio perché perfettamente sovrapponibile ai verbali comunali. Com'è noto, nell'Italia centro-settentrionale si elaborarono e trovarono ampia diffusione formulari e manuali, come il *De ars notarie* di Ranieri di Perugia, che generalizzarono strutture e forme dei verbali.¹⁶ Questi testi circolavano probabilmente anche ad Atri e nei centri di provenienza dei massari, anch'essi collocati nell'Abruzzo settentrionale. La circolazione dovette essere favorita dagli scambi commerciali e politici fra le due aree: da Toscana, Umbria e Marche provenivano molti mercanti attivi in Abruzzo, e in quelle zone avevano interessi i loro colleghi abruzzesi. Dagli stessi luoghi provenivano poi alcuni capitani regi, così come alcuni regnicoli furono podestà in Italia centrale. Il mondo comunale giocò dunque un ruolo importante nell'adozione di certe forme delle scritture consiliari, ma nel caso di Atri si andò oltre.

3. I linguaggi: il fascino del comune di Popolo

Atri era stata “ufficialmente” un comune. Nel 1251, dopo lo schieramento della città nel fronte guelfo, il legato papale Pietro Capocci le attribuì quello *status*, richiamando esplicitamente il modello di Perugia per l'ufficio podestarile e per altri aspetti.¹⁷ L'esperienza durò una quindicina di anni, perché l'arrivo degli Angiò determinò il progressivo riassorbimento nei modelli istituzionali del regno, a cominciare dalla sostituzione del podestà con il capitano. Ciò non impedì alla comunità di costruire su quella esperienza un forte elemento identitario. Il linguaggio adoperato nei consigli del 1362 era di stampo fortemente comunale, nella sua declinazione popolare. Al di là dell'impiego intermittente del termine «comune»,¹⁸ si riscontrano alcuni usi linguistici palesemente mutuati da quel mondo, riguardanti sia la definizione della collettività, sia i nomi di consigli e ufficiali: in entrambi gli ambiti, il fulcro era il *populus*.

16. Vedi in sintesi L. Tanzini, *A consiglio. La vita politica nell'Italia dei comuni*, Roma-Bari 2014, pp. 47-49.

17. Sorricchio, *Il Comune*, doc. II.

18. Su cui G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli 2014, pp. 45-70.

Nei verbali si trovano frasi come queste: «pro gubernatione status pacifici et tranquilli *populi* civitatis Adrie»; «nomine et vice *communis et populi* dicte civitatis»; «publico et generali Parlamento *comunis hominum et populi ac universitatis* civitatis Adrie» etc.¹⁹ Quest'ultima frase lascerebbe intendere che vigeva una distinzione istituzionale o di fatto fra gli *homines* della città, l'*universitas* come ente giuridico collettivo e il *populus* come ulteriore gruppo politico-istituzionale. In realtà, valutando le attestazioni nel loro insieme e nel contesto di quegli anni, non era così: l'uso di questo linguaggio non rifletteva una realtà politica configurata "alla comunale", ma era un'operazione di rafforzamento della legittimazione del gruppo dirigente, che attribuiva al *populus* una centralità inedita, più formale che sostanziale.

Il primo passo fu compiuto nel dicembre 1359, quando il consiglio dei Sessantaquattro, a base territoriale, fu trasformato in consiglio dei Venti-quattro, composto con criterio misto: 3 cittadini per ciascuna ottava, di cui «*unus de melioribus, alter de mediocribus et alius de minoribus*».²⁰ L'introduzione del criterio sociale, con la maggioranza dei due terzi garantita ai "non migliori", fu voluta da personaggi che troviamo spesso nei consigli di quegli anni, con un marcato ruolo di orientamento delle scelte politiche e un'evidente distinzione sociale. Non si trattava dell'emersione di gruppi popolari, già presenti nelle istituzioni, ma di una strategia adottata da un gruppo di cittadini eminenti.

I conflitti politici e sociali allora in corso potrebbero spiegare questa strategia di "popolarizzazione". Si trattava di lotte che da qualche decennio opponevano alcuni *barones* del contado, sostenuti da nobili cittadini, alla restante e consistente parte della città, composta di popolari e nobili.²¹ Le lotte, motivate di volta in volta da ragioni diverse, possono essere ricondotte a un unico filone principale, lo scontro fra l'aristocrazia territoriale un tempo detentrica del potere cittadino e le nuove forze sociali emerse nella seconda metà del Duecento, anche grazie all'esperienza comunale. Appena prima, infatti, il «*consilium universitatis*» del 1250 era formato da 30 «*barones et domini nativi*».²²

L'insistenza nel riferimento al popolo costituì il culmine di questo processo. Infatti le attestazioni emergono solo nel 1362, cioè dopo l'ennesi-

19. Attestazioni in Sorricchio, *Il Comune*, fra p. 356 e p. 366. I corsivi sono miei.

20. Sorricchio, *L'organismo*, p. 64.

21. Vedi Sorricchio, *Il Comune*, pp. 99-120.

22. Ivi, doc. LII.

mo conflitto con i «barones et magnates» del 1361.²³ La popolarizzazione fu sancita anche da una riorganizzazione istituzionale del febbraio-marzo 1362, che prevede la partecipazione di 28 consiglieri aggiunti e di 12 *capita artium*, che assistessero gli Otto di governo.²⁴ Al contempo però, a confermare che l'operazione era gestita prevalentemente da *miliores*, si dispose l'estrema limitazione delle convocazioni del parlamento, «quia periculum solet inducere facere parlamentum, quia sepe solent accedere et congregari in eo, de juvenibus et minus sapientibus, plures quam de alij sapientibus». La «balyam et auctoritatem» del parlamento fu assegnata ai nuovi Duecento giurati, che dovevano essere «principales, bonos et idoneos homines diligentes statum populi» e avrebbero esercitato la carica a vita, rendendola più tardi persino ereditaria. In sostanza, si chiuse l'accesso agli organi deliberativi e si esautorò di fatto il parlamento.

Il gioco linguistico che tentava di legittimare queste scelte riguardò anche il nome dei consiglieri, che furono ricondotti all'ambito della tutela del popolo: gli Otto furono detti «conservatores sive rectores populi», i Duecento «consilium ducentorum consiliariorum communis seu populi» oppure «ducentorum yuratorum populi» e così via. Ma la popolarizzazione fu talmente profonda da riguardare anche il capitano regio, che in un dibattito per la sua elezione fu detto «capitaneus populi» dal massaro e da un consigliere.²⁵ Inoltre in un'altra seduta un consigliere affermò che il capitano doveva limitarsi a svolgere la funzione giudiziaria, senza schierarsi nei conflitti in corso nel contado. Per dirlo, usò queste parole: «sit confalonerius justitie et non alius».²⁶ Nonostante l'uso improprio dei nomi (poiché nei comuni si trattava di uffici "interni" alla comunità), questi modi di chiamare il capitano sono forse il massimo esempio di come la cultura istituzionale comunale avesse attecchito, attraverso la strumentalizzazione, in territorio atriano.

Tutto ciò aveva carattere solo politico, essendo impossibile utilizzare questa terminologia nelle scritture giuridiche. Si trattava infatti di figure non riconosciute con quei nomi nello spazio istituzionale del regno. Restava però la possibilità di usare quei termini, che mostrano quanto fascino esercitasse a metà del Trecento l'esperienza di Popolo.

23. Ivi, doc. LXII.

24. Ivi, doc. LXIV.

25. Ivi, doc. LXIII.

26. Ivi, doc. LXXII.

4. I registri amministrativi

L'influsso della civiltà comunale fu meno intenso sotto il profilo dell'adozione di registri separati per la verbalizzazione dell'attività consiliare. Essa seguì strade differenti, per rintracciare le quali è utile prendere le mosse dai registri amministrativi, in parte sovrapponibili a quelli delle città comunali di una prima fase. La cultura della registrazione non era certo assente nelle città meridionali del Tre-Quattrocento, ma era una pratica generalizzata solo per gli uffici amministrativi. In diverse città sono infatti attestati registri compilati o tenuti dai diversi magistrati, soprattutto in ambito fiscale. Ad Atri sono citati nel 1362 i *libros extime* e un *liber comunis*, nel quale si registrarono le operazioni di censimento per la colletta generale.²⁷ Anche negli statuti di Teramo del 1440, per rimanere in Abruzzo, si citano i *quaterni* di diversi magistrati, che sembrano essere già in uso e non introdotti in quel momento (entrate e uscite, fuochi, forestieri etc.).²⁸

Considerata questa base, la questione è quella del rapporto fra strutture amministrative e articolazione dei registri “per materia”, come fase prodromica all'adozione di registri dedicati alla sola verbalizzazione consiliare. Il punto è che, come per la forma dei verbali, la separazione fra funzioni politiche non fu la sola a determinare l'adozione di registri esclusivamente consiliari. I registri trecenteschi del massaro di Atri, come in altre città del regno, accoglievano scritture di natura diversa. Il titolo di quello del 1359-1360 è eloquente:

Liber sive quaternus reformationum continens in se bandimenta, relata reformationes, deliberationes, nomina et cognomina consiliariorum, juratorum, privatorum, vialium et quamplures alias diversas scripturas pertinentes et spectantes ad officium massariatus factus.²⁹

Il registro rifletteva il ventaglio di attività amministrative del massaro. Oltre ai verbali consiliari, in esso trovavano spazio anche quelli delle riunioni di governo, i nomi degli eletti alle varie magistrature, le assegnazioni di appalti di gabelle, la corrispondenza etc., come accadeva per i *quaterni* del sindaco di Capua.³⁰ Ciò era senz'altro dovuto all'identità fra ufficiale e redattore ma, ancora una volta, L'Aquila offre un altro punto di vista poiché lì,

27. Ivi, doc. LXXI.

28. *Statuti del comune di Teramo del 1440*, a cura di F. Barberini, Atri 1978, *passim*.

29. Sorricchio, *L'organismo*, pp. 54-55.

30. Senatore, *Gli archivi*, pp. 457-461.

dove la separazione fra istanze era avvenuta, l'adozione di registri consiliari fu tarda. Come ho detto, almeno dalla prima metà del Trecento era attivo un *notarius reformationum*, i cui compiti non riguardavano però l'attività consiliare. La qualificazione dell'ufficio si riferiva infatti all'aggiornamento degli statuti, nel senso originario che aveva il termine *reformatio*. Questo stato di cose fece sì che solo in seguito alla trasformazione del notaio delle riformazioni in cancelliere, avvenuta nel corso del Quattrocento, si adottassero registri separati per i verbali consiliari, per i motivi che vedremo più avanti.

D'altro canto bisogna rilevare che alla precoce articolazione amministrativa (rispetto ad altre realtà del regno) corrispose a L'Aquila uno sforzo più marcato per produrre registri separati. Prima della riforma del 1354, esistevano almeno sette diversi *quaterni* o *libri* tenuti da vari magistrati. Solo alcuni di essi accoglievano una sola tipologia di registrazione: entrate e uscite, proventi delle multe inflitte dagli *executores capitulorum* (deputati alle sanzioni per le effrazioni agli statuti), pagamenti e doni fatti agli esecutori e al tesoriere, forestieri, fuochi. Altri due, forse i più importanti politicamente, erano di contenuto eterogeneo: il quaderno del tesoriere e il *quaternus Communis*, tenuti entrambi dal medesimo magistrato. Nel primo si registravano i cittadini che svolgevano certe attività economiche, le inquisizioni degli *executores* e altro; nel secondo si copiava la corrispondenza con la corte regia, i nomi degli eletti e altro, fra cui forse anche i verbali consiliari (o almeno alcuni). Con l'istituzione del Reggimento ad arti nel 1354 nacque un nuovo registro, quello delle spese dei *Quinque artium*.³¹

Il salto di qualità fu compiuto nel secondo Quattrocento, non solo con i *libri reformationum* ma anche con i *registra* amministrativi, il più antico dei quali risale sempre al 1467.³² In essi si copiavano in ordine cronologico lettere ricevute e inviate, istruzioni per gli ambasciatori etc., e vi si registravano i provvedimenti amministrativi, come ad esempio la determinazione dei prezzi della carne e di altri generi alimentari. Essi riflettevano quindi l'attività del governo cittadino e non di altre magistrature, ed erano gestiti da un solo redattore, il cancelliere. Si trattava insomma degli eredi di alcuni dei registri attestati negli statuti, la cui innovazione

31. *Statuta civitatis Aquile*, cap. 641.

32. Se ne conservano sei, in ASA ACA, da S 75 a S 80. Per i dettagli vedi P. Terenzi, «In *quaterno communis*». *Scritture pubbliche e cancelleria cittadina a L'Aquila (secoli XIV-XV)*, in «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 128/2 (2016), <https://mefrim.revues.org/3260>.

consistette non tanto nella loro produzione, quanto nella cura per la loro conservazione, che è testimoniata dall'attribuzione di una proto-segnatura alfabetica a ciascuno di loro. A partire dal 1488 questi registri furono inoltre separati in due sottoserie: *communium*, dedicata ai diversi affari interni; *regalium*, dedicata a scritture riguardanti i rapporti con la monarchia e i suoi ufficiali (comprendente anche le istruzioni diplomatiche). Un livello così avanzato di articolazione non si ritrova in nessun'altra città del regno negli stessi anni, ma d'altro canto esso non è paragonabile a quelli di alcune città comunali, come Bologna e Firenze.³³

5. *Sviluppi istituzionali e scritture*

A questo punto, è necessario domandarsi che cosa determinò queste innovazioni a L'Aquila, segnatamente l'inaugurazione dei *libri reformatio-num* nel 1467. La prima verifica da fare riguarda gli sviluppi istituzionali e amministrativi, per cercare di identificare in questo campo un eventuale motore del cambiamento, in particolare nel rapporto fra gruppi sociali e istituzioni e nel ruolo consiliare del capitano regio.

Nel Trecento la più articolata organizzazione delle scritture non toccò il campo dell'attività consiliare, nonostante questa fosse già complessa, stando alle procedure prescritte negli statuti. Per il Consiglio delle arti, l'organo deliberativo intermedio, erano infatti previste le tappe ordinarie del processo decisionale, incentrate sulla triade *propositio-consilia-reformatio*.³⁴ La loro attuazione è confermata dal "verbale" del 1371. Nonostante questa complessità, l'esigenza di creare un sistema di registrazione separato fu avvertita solo un secolo dopo. L'interesse conservativo incentrato su altre tipologie documentarie fece sì che i verbali, redatti forse non regolarmente e in forme ibride o incomplete, non fossero destinati a supporti materiali concepiti per la conservazione.³⁵

A questo proposito, un confronto con il mondo comunale può rivelarsi utile per evidenziare meglio i rapporti fra sviluppi istituzionali e scritture. L'esigenza di dare forma regolare, separata e continuativa alla verbalizza-

33. Per un esempio fiorentino vedi il contributo di Lorenzo Tanzini in questo volume.

34. *Statuta civitatis Aquile*, cap. 167 e sgg. Si tratta di divieti, da cui si deducono le procedure consiliari.

35. Senatore, *Gli archivi*, pp. 473-474.

zione emerse nelle città comunali nel corso del Duecento, quando ebbe luogo quella che è stata definita «rivoluzione documentaria».³⁶ Nel momento in cui, con l'affermazione del Popolo, lo «stare in consiglio» assunse «un peso politico di primissimo piano», crebbe l'attenzione per gli avvenimenti in assemblea e per la loro redazione, che trovò spazio in registri prima pergamenei e poi cartacei.³⁷ Il passaggio ai registri rispondeva a necessità pratiche e politiche allo stesso tempo, permettendo una migliore gestione dei processi decisionali e soprattutto costituendo «un fondamentale elemento di garanzia per i membri dell'assemblea stessa».³⁸

Questo discorso non si può fare negli stessi termini per le *universitates* meridionali, in cui l'ampliamento della partecipazione popolare alla politica cittadina avvenne attraverso il riconoscimento di spazi istituzionali. A L'Aquila la riforma del 1354 rappresentò l'accesso dei gruppi popolari alle istituzioni deliberative e di governo, attraverso le corporazioni. Ma, oltre al fatto che il Reggimento ad arti non era un'istituzione di Popolo,³⁹ questo passaggio non determinò un balzo in avanti nelle pratiche di registrazione. Lo sviluppo e la maggiore articolazione delle scritture in registro furono invece progressivi, toccando il culmine dopo la metà del Quattrocento, quando si era formata una élite istituzionale composita, solo in parte di origine popolare.

Nella gran parte delle altre città, la questione politica prevalente nel Tre-Quattrocento era la ripartizione dei consigli e degli uffici fra i due grandi gruppi istituzionali in cui si raccoglievano le componenti sociali: l'*universitas nobilium* e l'*universitas popularium*.⁴⁰ I conflitti fra i due gruppi, pur motivati da abusi o indebite estensioni di potere (soprattutto da parte dei nobili), non portarono mai all'emersione di istituzioni parallele. Lo strumento più efficace per ottenere un'equa rappresentanza e dare soddisfazione alle esigenze di gruppo era il ricorso alla monarchia, sia chiedendo al sovrano di riconoscere accordi raggiunti autonomamente, sia appellandosi a lui perché intervenisse direttamente. Ciò concorreva a

36. J.-C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 153/1 (1995), pp. 177-185. Vedi anche L. Tanzini, *Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, in «Reti Medievali Rivista», 14/1 (2013), pp. 43-79 (<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4829>).

37. Ivi, p. 55. Vedi anche Bartoli Langeli, *La documentazione*, pp. 46-48, e Sbarbaro, *Le delibere*, pp. 69-109.

38. Tanzini, *Delibere e verbali*, p. 58.

39. Per i motivi spiegati in Terenzi, *L'Aquila nel Regno*, pp. 12-23.

40. Vedi Vitolo, *L'Italia*, pp. 114-130.

formare un quadro ordinato, nonostante la dialettica extraistituzionale e gli abusi potessero condizionare i processi istituzionali. Ma fino al secondo Quattrocento non si ritenne necessario il ricorso alle verbalizzazioni regolari per garantire la bontà delle operazioni, anche perché questa doveva essere assicurata dal capitano regio.

Questo ufficiale era nominato dal re, ma seguendo procedure che spesso coinvolgevano anche le comunità, che potevano ad esempio proporre candidati oppure scegliere un capitano e sottoporlo alla conferma regia. Nell'esercizio delle sue funzioni (giustizia, ordine pubblico, fisco) il capitano doveva rispettare gli statuti o le consuetudini locali, ed era tenuto a firmare alcuni capitoli che regolavano l'ufficio prima di entrare in carica. Non si trattava insomma di un rappresentante plenipotenziario della monarchia, ma di un delegato all'espletamento di funzioni pertinenti il potere regio, che doveva seguire alcune regole locali.⁴¹ Ma il capitano, almeno in alcune città, aveva anche il compito di convocare e presiedere le assemblee deliberative, cioè il parlamento cittadino e quelle intermedie di vario tipo. Bisogna allora valutare anche un eventuale ruolo di questa figura nella storia documentaria delle città. Prendiamo nuovamente il caso de L'Aquila, su cui siamo più informati ma che – in attesa di ulteriori ricerche – non può essere considerato rappresentativo dell'intera realtà urbana meridionale.

Fra la metà del Trecento e la metà del Quattrocento, le funzioni politiche del capitano aquilano scemarono sensibilmente, fino a perdersi quasi del tutto. Prima della riforma del 1354, sembra che l'ufficiale non solo convocasse e presiedesse i consigli, ma ponesse anche le questioni da dibattere, funzione poi acquisita dal camerlengo.⁴² La riforma riconobbe poteri decisionali di rilievo al capitano, che doveva scegliere *Quinque artium* in carica per sei mesi da una rosa di nomi che gli veniva proposta da una commissione elettorale.⁴³ Un secolo dopo l'ufficiale non era più coinvolto, in nessun modo, nell'attività deliberativa dei consigli intermedi, né tanto meno nelle elezioni. Nel primo *liber reformationum* egli risulta solo presente ai parlamenti cittadini, che peraltro venivano convocati quasi esclusivamente per la proclamazione degli eletti. Queste assemblee si

41. Quello del capitano è un tema che necessita di un ripensamento. Per il momento si veda il buon saggio di G. Vitale, «Universitates» e «officiales regii» in età aragonese nel regno di Napoli: un rapporto difficile, in «Studi storici», 51/1 (2010), pp. 53-72.

42. In mancanza di altre fonti, lo si deduce dal racconto di Buccio di Ranallo, *Cronica*, a cura di C. De Matteis, Firenze 2008, ad esempio str. 119.

43. *Statuta civitatis Aquile*, cap. 165.

tenevano nel suo palazzo, ma nei verbali non si fa cenno alla sua autorità di convocatore o di garante. Anzi, uno dei “verbali” copiati negli statuti cittadini (1457), dichiara che il parlamento era stato convocato nel palazzo del capitano, ma su mandato del governo.⁴⁴ Il vero consiglio deliberativo, detto *cerna* o *concio*, si riuniva invece nel palazzo della Camera, cioè del governo, dove la presenza del capitano non è mai registrata.

Non sappiamo quando e come sia avvenuta l'esclusione dai processi deliberativi, né se sia stata sancita da un privilegio regio, come fu a Teramo nel 1362.⁴⁵ Per l'élite aquilana, l'assenza del capitano significava avere maggiore libertà di manovra, per mettere in campo un sistema deliberativo fluido. La *cerna* era infatti un consiglio di numero variabile, i cui membri venivano chiamati di volta in volta a discutere le proposte del governo. Inoltre il processo decisionale veniva sottratto ad alcune procedure, *in primis* quella del voto, come vedremo in seguito. Questa situazione fluida garantiva la partecipazione ricorrente dello stesso gruppo di persone, che poteva liberamente gestire il coinvolgimento di altri cittadini (in ottica prevalentemente clientelare) ed evitare o condizionare il ricambio istituzionale.⁴⁶

L'assenza del capitano dai consigli contribuì a determinare questa situazione, in cui la mancata definizione numerica dell'assemblea e la debole strutturazione procedurale rendevano inutili le operazioni di controllo del numero legale e il conteggio dei voti, di cui l'ufficiale era in precedenza garante. Ma non fu questa assenza a determinare il bisogno di fissare in scriptis l'attività consiliare. Anzi, la compattezza del gruppo dirigente, che emerge dall'analisi degli stessi verbali, e la semi-informalità delle procedure decisionali andavano nella direzione opposta. Se i registri fossero stati adottati per i medesimi motivi dell'Italia comunale duecentesca, la compatta élite istituzionale aquilana avrebbe deciso di controllare se stessa, il che appare improbabile.

6. Registri, politica e cancelleria

L'adozione dei registri consiliari, cioè della verbalizzazione regolare, potrebbe allora essere spiegata con due cause: l'esigenza di controllo delle

44. Ivi, cap. 683.

45. F. Savini, *Sugli statuti teramani del 1440*, Firenze 1889, p. 19.

46. Su questi aspetti Terenzi, *L'Aquila nel Regno*, pp. 52-60.

attività istituzionali dall'esterno, oppure una scelta pragmatica con risvolti politici. Una prima ipotesi, a mio avviso più debole, è che sia stata la monarchia a decretare l'adozione dei registri.⁴⁷ Vista l'attenzione crescente della corte aragonese per il loro utilizzo nelle città – su cui torneremo –, potrebbe darsi che re Ferrante abbia ordinato la realizzazione dei registri nel 1467 per esigenze di controllo *a posteriori* dell'attività consiliare. Durante la guerra di successione contro Giovanni d'Angiò, infatti, L'Aquila si era schierata con quest'ultimo: dopo il rientro all'obbedienza aragonese (1463-1464), il re potrebbe aver tentato di intensificare la sua presenza condizionando l'attività politica locale attraverso la registrazione regolare dell'attività consiliare. Ma l'opzione è indebolita da una semplice considerazione: mancando il capitano nelle sedute consiliari, la loro verbalizzazione era completamente in mano all'élite di governo, che avrebbe potuto impedire senza problemi la registrazione, come in effetti fece più tardi.⁴⁸

La seconda ipotesi poggia su motivazioni pragmatiche, politiche e culturali allo stesso tempo: a determinare l'adozione dei registri furono necessità di cancelleria, unite al bisogno di gestire meglio i processi politici; a queste esigenze diede risposta la cultura umanistico-cancelleresca e non quella notarile. Probabilmente fu il cancelliere Gianfrancesco Accursio da Norcia a promuovere la novità, con l'avallo del gruppo dirigente. Egli era membro di un'importante famiglia nursina, in contatto con L'Aquila da qualche decennio. La sua formazione non era notarile ma umanistica, fatto che contribuì all'adozione di forme pienamente cancelleresche nei verbali consiliari. Egli fu il responsabile dell'organizzazione di una vera e propria cancelleria nei decenni finali del Quattrocento, quando l'ufficio si diede una struttura più chiara e meglio regolata. L'adozione dei registri consiliari, come pure l'organizzazione proto-archivistica dei *libri reformationum* e dei *registra*, rientrò in questo processo. Come dimostrano i frequenti rinvii all'interno della stessa serie e fra una serie e l'altra, Gianfrancesco approntò un sistema che permetteva, da un lato, di svolgere il compito in modo efficiente, dall'altro di gestire i processi decisionali con maggiore agilità. Non era infrequente il caso di consigli dedicati a questioni già trattate in precedenza, che rendevano necessario ripartire dalle decisioni prese, anche per verificare le possibilità di addivenire

47. Quanto segue integra la prima riflessione fatta in Terenzi, «*In quaterno communis*».

48. Il 6 luglio 1492, di fronte alla ripresa dei conflitti di fazione, il governo decise di "secretare" la discussione in consiglio su quanto era stato riferito da un frate, perché poteva generare «scandalum tam publicum quam privatum» (ASA ACA T 5, f. 95r).

a deliberazione. Tipico è il caso delle decisioni prese da un parlamento, che non potevano essere modificate da un consiglio ristretto: ciò richiedeva una verifica preliminare, che solo i registri permettevano di eseguire agevolmente. Bisogna rilevare che lo sforzo organizzativo fu avallato dal gruppo dirigente, che sicuramente considerava questa pratica un'opportunità e non una minaccia. Le registrazioni, come si è detto, potevano essere in ogni momento impedito e non a caso si notano lacune nelle verbalizzazioni in momenti critici, come quello che portò alla dedizione de L'Aquila a Carlo VIII.⁴⁹

Dal punto di vista politico, dunque, non era il controllo il motore dell'innovazione. Tuttavia si deve tenere presente un altro aspetto: prima di passare al servizio della città, Gianfrancesco era stato cancelliere del conte di Montorio Pietro Lalle Camponeschi, cittadino ipereminente, leader politico e *patronus* de L'Aquila.⁵⁰ Il conte partecipava ai consigli anche in prima persona, ma era soprattutto attraverso i suoi "fedelissimi" che esprimeva la propria politica in sede istituzionale. Il gruppo dirigente nel suo complesso, con qualche eccezione, era aderente al suo potere e a quello della sua *pars*, che esercitava un'egemonia di fazione. Ciò considerato, si potrebbe formulare una terza ipotesi: Pietro Lalle piazzò il "suo" cancelliere nel cuore delle istituzioni cittadine per attuare un migliore controllo, dopo che si era manifestata una certa opposizione alla sua decisione di far ribellare la città a Ferrante nel 1460. Ma questa ipotesi necessita di conferme documentarie o letterarie per ora non disponibili.

7. Il condizionamento della monarchia

Se possiamo escludere un intervento diretto di Ferrante a L'Aquila rispetto ai *libri reformationum*, dobbiamo considerarne la politica documentaria come fattore di condizionamento nella produzione dei verbali (e non solo). La corte promosse l'adozione dei registri consiliari e la verbalizzazione regolare nel contesto di una più ampia azione politica. Al termine della guerra di successione, le città e la monarchia ravvivarono il loro dialogo, che

49. Il settimo *liber reformationum* si arresta al 13 gennaio 1495, quando due religiosi inviati a discutere con un capitano dell'esercito francese affermarono di dover riferire qualcosa che andava trattato segretamente (ASA ACA T 7, f. 66r). Il *liber* seguente si apre il 2 marzo, con la normale attività consiliare, ma sotto il dominio francese.

50. Su Pietro Lalle vedi Terenzi, *L'Aquila nel Regno*, pp. 219-282.

portò fra l'altro a una serie di interventi in campo istituzionale e amministrativo. Fra il 1466 e il 1493, furono riconfigurate o regolamentate le istituzioni e le procedure decisionali ed elettorali di almeno 22 centri, alcuni dei quali toccati più volte. Una parte di queste "riforme" fu voluta dalle stesse comunità, altre da alcuni gruppi sociali, altre ancora dalla corte.⁵¹

Uno dei tratti comuni alle riforme era l'obbligo di verbalizzazione regolare delle attività consiliari. Un cancelliere avrebbe dovuto scrivere e tenere un registro delle deliberazioni dei consigli, segnare i nomi degli eletti e copiare le lettere regie. La monarchia, avallando o promuovendo queste disposizioni, vedeva nell'estensione della registrazione al campo politico uno strumento per migliorare la vita politica locale. Si trattava di un corollario dei dispositivi istituzionali messi in campo con quelle riforme. Esse prevedevano una ristrutturazione dei consigli, una diversa o meglio regolata loro ripartizione sociale o territoriale e soprattutto l'introduzione di procedure obbligatorie, come il voto segreto e l'estrazione a sorte dei magistrati, sino ad allora adottate solo da alcune comunità o solo occasionalmente. Queste procedure, perché funzionassero al meglio, richiedevano un accrescimento o una regolarizzazione della produzione scritta: bisognava registrare gli eleggibili ai vari consigli, annotare gli eletti per verificare che non tornassero in carica prima del tempo, segnare i voti favorevoli e contrari etc. Non a caso, in quasi tutte le riforme si prevedeva la presenza del capitano regio durante le operazioni, per controllarne la regolarità. Questa politica era un punto di convergenza con quella espressa da alcune città. Oltre ai *libri reformationum* aquilani, si può notare che a Teramo si ordinò la verbalizzazione delle attività consiliari negli statuti del 1440, dove però non si parla di un registro. Inoltre i capitoli di riforma presentati da Sulmona al re nel 1472 prevedevano lo stesso obbligo, dovendo il cancelliere annotare le decisioni prese con voto segreto nel «libro della comunità» (probabilmente un registro misto).⁵²

Che la scritturazione fosse un elemento centrale, e non solo accessorio, di questa politica monarchica e cittadina è dimostrato dalla riforma de L'Aquila, approntata nel 1476 su iniziativa regia, con il concorso del gruppo

51. Vedi P. Terenzi, *The Citizens and the King. Voting and Election Procedures in Southern Italian Towns Under the Aragonese*, in *Cultures of Voting in the Pre-Modern Mediterranean, c. 1200-1700*, a cura di S. Ferente, L. Kunčević, M. Pattenden, in corso di stampa.

52. Rispettivamente *Statuti del comune di Teramo*, l. IV, rubr. CXLVI, e *Codice diplomatico sulmonese*, a cura di N.F. Faraglia, Lanciano 1888, doc. CCLXXX, cap. 2.

dirigente.⁵³ Una delle disposizioni più interessanti è quella che vieta al governo cittadino di «mettere ad partito» e «fare deliberatione alcuna de le faccende de la comunita senza el cancelleri». ⁵⁴ Il cancelliere, presente in modo capillare in tutte le operazioni descritte nella riforma, diventava una parte imprescindibile del processo istituzionale, tanto importante da condizionarne la validità. Uno dei portati della riforma fu dunque l'ulteriore rafforzamento di questa figura che in quegli anni stava già crescendo.

L'esito scritto della riforma è mostrato dal secondo *liber reformationum* superstite (1476-1477). Esso accoglie un primo gruppo di verbali pre-riforma, che segue il modello del registro del 1467-1469. Ma nella seconda parte, quando si riunirono i nuovi consigli e si attuarono le nuove procedure, i verbali furono redatti in modo completamente diverso, come si vede dai modelli presentati nella tabella 1.

Il modello pre-riforma prevedeva le solite componenti, che si susseguivano normalmente in modo ordinato andando a comporre una struttura ben definita. Tuttavia bisogna notare l'assenza di un elemento fondamentale come la votazione. Prima del 1476 non c'è traccia di operazioni di voto nei *libri reformationum*, neanche quando si fece riferimento all'unanimità, che veniva espressa direttamente nel testo della *reformatio*.⁵⁵ L'assenza nei verbali rifletteva le pratiche messe in atto nei consigli, caratterizzati da una fluidità anche procedurale. Ciò che sfuggiva alla verbalizzazione era il processo di negoziazione informale fra i consiglieri che aveva luogo dopo le arringhe. Lo dimostra il fatto che in diversi casi furono espresse opinioni differenti, ma si giunse comunque a una *reformatio*, che come sempre venne verbalizzata subito dopo le *sententie*.

I verbali riguardanti le sedute del nuovo ordinamento, messo a punto gradualmente a partire dal novembre 1476, assunsero una struttura e una forma strettamente legate al rispetto delle procedure e in particolare del voto. Le novità più rilevanti erano infatti l'indicazione del numero di presenti o assenti, i voti espressi, l'ordine stesso di trattazione e di votazione degli argomenti, uno per uno, anche se talora si elencarono prima tutte le *propositiones* e si registrarono poi tutti i voti su ciascuna di esse. Una diffe-

53. Vedi P. Terenzi, «Per libera populi suffragia». *I capitoli della riforma istituzionale de L'Aquila del 1476: una nuova edizione*, in «Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici», XXV (2010) [ma 2012], pp. 183-266.

54. Ivi, cap. 64.

55. Sull'unanimità vedi E. Ruffini, *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977, pp. 238-246.

renza di non di poco conto riguarda le *sententie* dei consiglieri. Con il nuovo assetto la loro verbalizzazione diventò più rara e spesso attuata nei casi in cui il consiglio ristretto rinviava ad assemblee più ampie, perché non poteva decidere da solo. Inoltre, sul piano formale, colpisce la nettissima riduzione degli aspetti “discorsivi” a favore della rigidità e dell’essenzialità. Le *propositiones*, prima piuttosto articolate, diventarono riassuntive, concentrandosi il cancelliere sulle procedure e sugli aspetti fondamentali, più che sul restituire la complessità di una *propositio*.

Tab. 1. *I modelli di verbalizzazione a L’Aquila prima e dopo la riforma del 1476*

<i>Modello pre-riforma</i>	<i>Modello post-riforma</i>
Data	Data
Luogo	Luogo
Tipologia di consiglio	Tipologia di consiglio
Autorità e modalità di convocazione	Autorità e modalità di convocazione
-	Numero di presenti o assenti; talora elenco
<i>Propositiones</i> del governo	Prima <i>propositio</i> del governo
<i>Sententie</i> (pareri dei consiglieri) su tutte le <i>propositiones</i>	Eventuali <i>sententie</i> sulla prima <i>propositio</i>
-	Voto sulla prima <i>propositio</i> , con indicazione dei lupini bianchi e neri
<i>Reformatio</i> , con eventuale registrazione di eletti a commissioni <i>ad hoc</i>	Dichiarazione di esito (« <i>comprobatum est</i> »; « <i>improbatum est</i> »)
-	Seconda <i>propositio</i>
-	Terza <i>propositio</i>

Questa nuova modalità di registrazione non era un fatto stilistico, visto che il cancelliere del 1476-1477 era Angelo Fonticulano, umanista aquilano, che aveva già verbalizzato diverse sedute secondo il modello pre-riforma. La nuova struttura e le nuove forme non erano una sua interpretazione, ma costituivano il rispetto rigoroso dello stesso capitolo che prescriveva l’obbligatorietà della sua presenza. In esso si dispose anche che il cancelliere

nel quaderno ad cio facto scriva el di che se mecte ad partito alcuna cosa, li lupini bianchi et negri ce sonno, in modo che se cognosca sel partito posto se vence o perde. Et anche habia ad annotare lo numero de le persone se

trovaranno ad fare el ditto partito in lo modo che de supra e dicto, et ogni cosa mectere in registro.

Manca qualsiasi riferimento al dibattito, che in altre riforme di quegli anni fu invece regolamentato. Dibattito che proprio le poche *sententie* verbalizzate dimostrano che si svolgeva, ma che le norme implicitamente non prendevano in considerazione come elemento da verbalizzare. I verbali rispettavano quindi alla perfezione il dettato normativo, ma per un motivo molto concreto: ai consigli assisteva il sostituto del luogotenente regio che aveva proposto e fatto approvare la riforma. Dopo la sua partenza, si cominciò ad applicare in modo sempre più elastico le procedure, fino a ripristinare le pratiche antecedenti la riforma. Lo dimostra il terzo *liber reformationum*, che copre gli anni 1482-1485, quando è attestata la ripresa di attività consiliari fluide e di strutture e forme di verbalizzazione pre-riforma. Rispetto a queste, si aggiunse l'indicazione del numero dei presenti o degli assenti del consiglio dei Dodici, l'unico a sopravvivere dei due nati nel 1476. La maggiore regolarità e il ricambio connessi alla creazione di un consiglio a numero fisso venivano mitigati dalla convocazione pressoché costante di consiglieri aggiunti, che permettevano di ripristinare di fatto la fluidità di un tempo. Anche se la lacuna fra i due *libri* non ci permette di stabilire il momento e le modalità della trasformazione, è chiaro che essa avvenne solo quando il vice luogotenente abbandonò la città. Sul piano documentario, l'interprete della "restaurazione" fu Gianfrancesco Accursio, tornato alla guida della cancelleria.

Il condizionamento della monarchia sulla verbalizzazione fu dunque importante, ma limitato nel tempo e legato alla presenza di un suo ufficiale straordinario. Le esigenze locali, dal punto di vista politico e scrittoio, rimasero prevalenti e si manifestarono non appena possibile. È difficile valutare così nel dettaglio gli effetti della politica documentaria regia in altre città, ma si può segnalare che anche a Capua, a quanto sembra, furono limitati. Sebbene nel 1488 il re avesse prescritto la realizzazione di un «libro de lo annotamento» delle deliberazioni, negli anni successivi il sindaco continuò a verbalizzare le sedute nei suoi *quaterni*, insieme alle altre scritture.⁵⁶ Ma nonostante i dubbi sull'efficacia della politica regia, resta assodato che essa andava nella direzione dell'ampliamento della redazione di scritture politiche.

56. Senatore, *Gli archivi*, pp. 463-464.

8. Conclusioni

Per concludere, ritorniamo su alcuni importanti aspetti che sono emersi nella trattazione: l'eterogeneità di fattori che potevano determinare gli esiti scrittori, il nesso non lineare fra articolazione amministrativa e articolazione documentaria, il peso del pragmatismo e l'influsso della cultura comunale.

La produzione di verbali e di registri consiliari nell'Abruzzo settentrionale fra Tre e Quattrocento rispose a esigenze diverse e fu il portato di fattori di carattere politico, istituzionale, culturale e pratico. Nel caso de L'Aquila abbiamo visto agire, in diversi momenti e per diverse ragioni, tutte queste istanze, che comprendevano necessità e programmi politici locali e regi, formazione culturale dei professionisti della scrittura e bisogni pratici connessi ai processi istituzionali. Il versante pragmatico si è rivelato centrale, anche nel rapporto fra forme scritte e sedi di destinazione, ma ulteriori indagini su un più ampio spettro di fonti – come ad esempio il cospicuo fondo notarile del secondo Quattrocento – potrebbero offrire nuovi spunti di riflessione. Nel caso di Atri la compresenza di elementi diversi riguardò innanzitutto la struttura e la forma dei verbali, aderenti ai formulari messi a punto nell'Italia comunale nel Duecento. Essi furono però redatti in quei registri misti, tenuti da magistrati politici e non da cancellieri, che testimoniano un livello di articolazione amministrativa non troppo avanzato.

La separazione dell'istanza politica da quella scrittoria non generò immediatamente registri consiliari separati o forme di verbalizzazione codificate (L'Aquila), così come la mancata separazione non impedì di assumere queste ultime, anche su registri non dedicati (Atri). Gli esiti documentari erano un prodotto soprattutto delle scelte consapevoli compiute in primo luogo dai redattori degli atti, fossero essi notai-magistrati o cancellieri. D'altro canto, era possibile che fattori esterni alla città condizionassero queste scelte, come dimostrano i verbali del dopo riforma del 1476 a L'Aquila, anche se l'azione monarchica ebbe effetti limitati nel tempo. Ma la politica documentaria di Ferrante, volta a introdurre elementi di regolarità amministrativa in diverse aree, fu un elemento fondamentale del processo di "costruzione del regno", che si sviluppò ulteriormente nel Cinquecento.

Infine, torniamo sul ruolo dell'Italia comunale. La forza o, per così dire, la "chiarezza ideologica" dell'esperienza di Popolo fu tale da permettere un'importazione linguistica che costituì uno strumento di potere ad Atri. Esso trovava nella verbalizzazione, aderente al linguaggio espresso nei consigli, un fattore di consolidamento. Questo aspetto, come pure il rapporto fra

sviluppi politico-istituzionali e scritte a L'Aquila, conferma che adottare l'Italia comunale come punto di riferimento per lo studio delle città meridionali non è un male in sé, se si considerano i comuni come una manifestazione storica poggiata su certi presupposti e certe scelte, che non necessariamente dovevano verificarsi altrove. Come ebbe a dire Giovanni Tabacco, il confronto con l'Italia comunale si può rivelare proficuo se integrato «con una più larga comparazione con le altre aree dell'Occidente», da cui potrebbero emergere «imprevisti parallelismi di sviluppo politico, utili anche a meglio definire l'eccezionalità delle esperienze lombardo-toscane».⁵⁷ Questo può valere anche per la storia documentaria, se si considera che in alcune città catalane o francesi, ad esempio, la cronologia dell'emersione di verbali e di registri (misti o consiliari) è affine a quella del regno di Napoli, mentre altrove mancarono del tutto processi simili.⁵⁸

Naturalmente solo un'adeguata comparazione sistematica su scala europea potrà rendere conto della complessità di questi fenomeni. Per ora resta il fatto che, almeno ai confini settentrionali del regno di Napoli, l'influsso della civiltà comunale si fece sentire nella cultura politica, se non nelle strutture istituzionali, dando vita a quelle "scritture di confine" che abbiamo analizzato. Si tratta di un tema che, anche alla luce dei nuovi approcci storiografici, meriterebbe una riflessione più ampia, anche rispetto alle culture politiche dei due grandi gruppi che caratterizzavano la società cittadina del regno, *nobiles* e *populares*.

57. G. Tabacco, *Il potere politico nel Mezzogiorno d'Italia dalla conquista normanna alla dominazione aragonese*, in *Il Mezzogiorno medievale nella storiografia del secondo dopoguerra: risultati e prospettive*, Atti del IV Convegno Nazionale dell'Associazione dei Medioevalisti Italiani (Arcavacata di Rende, 12-16 giugno 1982), a cura di P. De Leo, Soveria Mannelli 1985, pp. 65-111: 67.

58. Si vedano i casi trattati in *Pragmatic Literacy, East and West. 1200-1330*, a cura di R. Britnell, Woodbridge 1997.